



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.MU. 2019

L'anno duemiladiciannove, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di * **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

PESSIONE DOTTOR MATTEO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il differimento da parte del Ministero dell'Interno, che ha disposto la proroga (Decreto 7 Dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.292 del 17 Dicembre 2018) in accoglimento delle richieste avanzate dai Comuni e dalle Province tramite Anci e Upi, coerentemente con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe, come scritto nelle premesse del D.M.

EVIDENZIATO che la principale modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L.30 Dicembre 2018 N.145) è rappresentata dalla mancata proroga nel 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall' Art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n.208 (in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011), a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che tale disposizione, tra l'altro estesa anche all'anno 2018 dall'art.1, comma 37 L.27 Dicembre 2017 N.205, non risulterà più applicabile nel 2019, per cui i Comuni potranno intervenire a modificare -sia in aumento che ovviamente in diminuzione- le aliquote e le tariffe dei propri tributi, così come potranno nuovamente introdurre modifiche ai Regolamenti di disciplina delle entrate tributarie comunali, introducendo eventuali aumenti indiretti, che non troveranno più limitazioni della loro efficacia nella Legge Statale;

RICHIAMATO il comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N.66 in data 18.12.2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018;

APPURATO che, nel 2019, con l'intento di non creare maggiori pressioni fiscali ai contribuenti, il Comune stabilisce di continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018;

VISTO in tal senso il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 28.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 30.03.2017 e N.27 del 24.04.2017, e riservata

l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4,00 PER MILLE
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	10,20 PER MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	7,60 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	10,60 PER MILLE
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	8,80 PER MILLE

CONSIDERATO che occorre riconfermare i valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 del 16 Luglio 2015 e anni precedenti, altresì riconfermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 17.12.2017, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

RICHIAMATO l'Art.1, comma 12 della Legge di Bilancio 2019 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), che prevede la deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d'Imposta e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40% (anziché del 20% stabilito da precedente ART.14, comma 1 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n.23);

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 688 della L.147/2013, come modificato dall'art.4, comma 12 *quater* D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di stabilire e riconfermare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° Gennaio 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4,00 PER MILLE
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	10,20 PER MILLE
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	7,60 PER MILLE
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	10,60 PER MILLE
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	8,80 PER MILLE

2. di confermare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di riconfermare, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.66 del 17.12.2017, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2016, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'Art.1, comma 169 L.296/2006;
7. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PESSIONE Dottor Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. VITO MARIO BURGIO